

SINTESIX S.T.P. Multidisciplinare S.R.L.

Sede Legale TORINO – via Montevecchio 11 – 011-5070211
U.L. – AVIGLIANA (TO) – corso Torino 6/b – Tel. 011-5070211 (già Studio Greco)
Registro Imprese Torino — Codice Fiscale e Partita IVA 10829070019
Capitale Sociale 20.000,00 i.v. – sintesix@pec.it

dott.ssa Federica **SAVIO** commercialista
dott. Marco **SAVIO** commercialista
dott.ssa Valli **PEGORARO** consulente del lavoro
Aggregati
Dott. Giuseppe **PEYRON** commercialista

Collaboratori
dott. Luigi **ROSSI** commercialista
dott. Alessio **COSCIA** commercialista
dott.ssa Marichiera **OCCHIUTO** consulente del lavoro
rag. Carmine **GRECO** consulente del Lavoro

Torino, 9 luglio 2026

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 24/2026

DEFINITE LE REGOLE TECNICHE PER LO SCAMBIO DI DATI SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ

L'Agenzia delle entrate con il provvedimento 186865 del 22 giugno 2026 ha individuato i soggetti tenuti dall'anno 2026 (prima annualità interessata dal presente obbligo) alla comunicazione dei dati inerenti gli investitori in cripto-attività.

La comunicazione inerente le movimentazioni effettuate nel 2026 dovrà essere effettuata dai service provider entro il 30 giugno 2027 e conterrà le seguenti informazioni:

- il codice fiscale, il codice (IIN), e l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
- i dati anagrafici dell'investitore (compreso il codice fiscale italiano, se esistente);
- il nome della cripto-attività;
- i dati degli acquisti e delle cessioni effettuati.

Sono esonerati dalla comunicazione all'Agenzia delle entrate i soggetti che, ricorrendo i requisiti di cui all'art.7, comma 7, D.Lgs. 194/2025 hanno trasmesso la notifica. Trattasi dei prestatori di servizi per le cripto-attività che espletano gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in conformità alle norme di un altro Stato membro o giurisdizione qualificata non-UE in base a criteri simili a quelli di cui all'art.7 e notificano tale circostanza all'Agenzia delle entrate.

Le comunicazioni devono essere trasmesse tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle entrate (direttamente o tramite intermediari abilitati), in formato XML secondo le specifiche dell'allegato tecnico al provvedimento. L'Agenzia delle entrate sarà poi tenuta a trasmettere i dati alle altre amministrazioni entro il 30 settembre 2027 e stessa cosa verrà fatta dalle amministrazioni estere in merito agli investimenti dei residenti italiani all'estero.

Il Centro Operativo Pescara è l'ufficio competente per i controlli sugli obblighi di registrazione e comunicazione dei gestori di cripto-attività di cui all'art.7, D.Lgs. 194/2025 (CAO). I CAO registrati che non presentano la comunicazione nei termini ricevono un primo sollecito (con 60 giorni per adempiere) e, in caso di ulteriore inadempienza, un secondo sollecito (30 giorni).

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento

SINTESIX